

Avv. Antonio Leonardo Deramo
Via F.S. Abbrescia, 83/B - 70121 Bari
Tel. 0805241434 Fax 0805211317

COMUNE DI MODUGNO
MODUGNO
C_F262 - - - 2016-02-18 - 0008583
Prot. Generale n: 0008583 A
Data: 18/02/2016 Ora: 10.48
Classificazione:

COPIA

Simile co
Segretario
Via Simile co
Avvocatura Comune
Resp. Serv. Urban
18/2 flr

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN S.G.

- ROMA -

Ricorso in appello

per l'ing. Vito Susca (C.F. SSCVTI30E30C975L), nato a Conversano il 30.5.1930 e residente in Modugno alla via Porto Torres n. 4, rappresentato e difeso - giusta procura speciale in calce al presente atto - dall'avv. Antonio Leonardo Deramo (C.F. DRMNNL64B01H749Y) ed elettivamente domiciliato, unitamente al suo difensore, in Roma alla via Cosseria n. 2, presso il dott. Alfredo Placidi (fax e pec 080 5211317 - deramo.antonioleonardo@avvocatibari.legalmail.it)

- appellante -

contro

il Comune di Modugno, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso, nel giudizio di primo grado, dall'avv. Cristina Carlucci, con domicilio presso la Segreteria del TAR di Bari alla Piazza Massari

- appellato -

per l'annullamento e/o la riforma

della sentenza del TAR Puglia, Bari, Sez. III, n. 1151/2015 del 29.7.2015, resa *inter partes* a definizione del giudizio n. 1421/2014 r.r. e non notificata, limitatamente al capo in cui è stata rigettata la domanda proposta dal sig. Susca volta a far dichiarare estinto per intervenuta prescrizione decennale il diritto del Comune a pretendere ulteriori somme a titolo di oneri concessori in relazione ad una pratica di condono (1127 del 1995).

*** **

Fatto,

1. Con domanda acquisita al protocollo comunale il 31.3.1995, l'ing. Susca chiedeva la sanatoria/condono ex L. n. 724/1995 in relazione ad alcune opere realizzate sull'immobile di sua proprietà in Modugno alla via Porto Torres e precisamente: "al piano scantinato, regolarmente assentito, sono state ricavate diverse unità immobiliari, regolarmente accatastate, in occasione delle varie compra-

vendite. Le unità hanno gli accessi in quota con le strade circostanti, cosa che ha determinato un cambiamento d'uso. Alcune di queste unità sono utilizzate dall'albergo Bari Nord per deposito biancheria, officina, una piccola sala riunioni, una camera per il personale con i relativi servizi" (doc. 1 ns. prod. in primo grado).

2. Alla domanda (in cui si specificava che le opere rientravano nella tipologia 4 della relativa classificazione normativa) venivano allegate le ricevute di versamento di Lire 5.000.000 per oblazione e Lire 1.554.462 per oneri concessori.

3. Con nota prot. 20354/4090 UT del 30.6.1998 (doc. 2 ns. prod. in primo grado), il Comune richiedeva documentazione integrativa che il ricorrente forniva tempestivamente, allegandola alla comunicazione del 29.9.1998 (doc. 3 ns. prod. in primo grado).

4. La pratica veniva ulteriormente integrata, completando tutte le richieste formulate dal Comune, con trasmissione del 20.4.2001 (doc. 4); in tale occasione l'ing. Susca già sollecitava il rilascio del titolo edilizio, visto che erano trascorsi sei anni dal deposito della domanda di condono¹.

5. Dopo oltre 15 anni di silenzio, il Comune di Modugno, con nota prot. 33519 dell'1.7.2013 (doc. 7 ns. prod. in primo grado), comunicava il ricalcolo degli oneri concessori, chiedendo il versamento del relativo conguaglio (quantificato in Euro 7.447,40).

6. L'odierno ricorrente riscontrava la comunicazione, con propria missiva del 15.7.2013, evidenziando l'ormai avvenuto perfezionamento del silenzio assenso ex art. 35, comma 17, della L. n. 47/1985 e l'estinzione di qualsivoglia diritto del Comune a pretendere conguagli di sorta sugli oneri concessori, in ragione della intervenuta prescrizione decennale (doc. 8 ns. prod. in primo grado).

¹ Va qui precisato che successivamente l'ing. Susca produceva ulteriori precisazioni, cui si dà riferimento anche nei provvedimenti impugnati, ma di carattere assolutamente non sostanziale: la produzione del 5.4.2004 si sostanzialmente nel deposito di due piantine catastali del piano terra, peraltro già depositate nel 2001 (doc. 5) e quella del 22.11.2007 che si risolveva in una mera precisazione in ordine ai numeri civici dell'immobile interessato dal condono (doc. 6 ns. prod. in primo grado).

7. Per tutta risposta perveniva la nota prot. 14200 del 24.3.2014 (**doc. 9 ns. prod. in primo grado**), con la quale il Responsabile del Servizio 4 "preannunciava", ai sensi dell'art. 10/bis della L. n. 241/1990, il rigetto della domanda di sanatoria/condono, in ragione del mancato versamento del congruo degli oneri concessori (richiamando l'art. 7 della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 6.2.1089 n. 142).

8. L'ing. Susca produceva ulteriori controdeduzioni (**doc. 10 ns. prod. in primo grado**), ribadendo e meglio precisando quanto già addotto con il precedente scritto.

9. Con nota prot. 33869 del 17.7.2014 (notificata il successivo 21.7.2014), il Responsabile del Servizio 4 rigettava definitivamente il richiesto condono, confermando le motivazioni contenute nel preavviso di rigetto (**doc. 11 ns. prod. in primo grado**).

10. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso, dinanzi al TAR di Bari, l'ing. Susca, rassegnando le seguenti conclusioni: *"a) annullare i provvedimenti gravati, con ogni conseguenza di legge; b) accertare e dichiarare l'avvenuto perfezionamento del silenzio assenso ex art. 35, comma 17, della L. n. 47/1985 in ordine alla domanda di sanatoria condono presentata dal ricorrente il 31.3.1995 (pratica n. 1127) al Comune di Modugno, con ogni conseguente statuizione di legge; c) dichiarare estinto per intervenuta prescrizione decennale il diritto del Comune a pretendere ulteriori somme a titolo di oneri concessori in relazione alla pratica di condono sopra indicata; d) condannare il Comune di Modugno, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio."*

11. Il TAR adito, all'esito dell'udienza pubblica del 9.7.2015, depositava la sentenza qui gravata, con cui accoglieva il ricorso, nella parte in cui impugnava il diniego di sanatoria-condono, dichiarando espressamente che il titolo edilizio doveva ritenersi già formato in virtù di silenzio assenso ex art. 35, comma 17, della L. n. 47/1985; rigettava, però, la domanda volta a far dichiarare la intervenuta

prescrizione decennale con riferimento alla pretesa del Comune di riscuotere gli oneri concessori.

12. Per quest'ultimo capo, la sentenza è palesemente illegittima e, pertanto, il sig. Susca, come in atti rappresentato e difeso, la impugna facendo valere i seguenti

Motivi

I. Con il ricorso di primo grado, la difesa deducendo dopo aver censurato il provvedimento di diniego impugnato, eccepiva **la prescrizione decennale del diritto del Comune di Modugno a pretendere ulteriori somme per oneri concessori**, adducendo le argomentazioni che seguono.

La questione della decorrenza della prescrizione degli oneri concessori in caso di sanatoria/condono è stata diffusamente affrontata dalla giurisprudenza amministrativa che ha avuto modo di precisare come il termine prescrizionale (che, per quanto concerne detti oneri concessori, pacificamente ha durata decennale) decorre dalla data di presentazione della domanda di condono edilizio da parte dell'interessato e non anche dalla data in cui il Comune definisce la pratica con il rilascio materiale del titolo abilitativo in sanatoria.

Tale conclusione deve ritenersi pressoché necessitata non potendosi certo, per ovvie ragioni di tutela del buon andamento della P.A. e degli interessi degli amministratori ad una rapida conclusione dei procedimenti amministrativi, consentire ad una pubblica Amministrazione di richiedere *sine die* ai cittadini l'assolvimento di oneri procedurali. Il Comune è, infatti, nelle condizioni, sin dalla data di ricezione della domanda di condono (salvo ipotesi di domande gravemente incomplete o dolosamente infedeli che qui non rilevano), di quantificare le somme dovute da parte del richiedente (su tali principi, TAR Puglia, Lecce, III Sez., 7.7.2008 n. 2061; sulla decorrenza del termine prescrizionale dalla presentazione della domanda si richiama anche la pronuncia del Cons. Stato, Sez. V, 12.3.2012, n. 1364).

Tale soluzione è coerente anche con la finalità della prescrizione, che, quale isti-

tuto di ordine pubblico generale, presiede a garanzia della certezza nel tempo dei rapporti giuridici, attivi e passivi, privati e pubblici.

In considerazione del principio di cui è espressione l'art. 2935 cod. civ. (a mente del quale *la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere*), nel caso di specie si deve ritenere che il diritto del Comune di Modugno a pretendere dal ricorrente il pagamento delle somme dovute a titolo di oneri concessori si sia prescritto il 31.3.2005, vale a dire alla scadenza dei dieci anni dalla presentazione della domanda di sanatoria.

Per mero scrupolo di difesa deve precisarsi che la conclusione in ordine al perfezionamento della prescrizione non muterebbe anche ove per ipotesi si volesse ritenere che il relativo termine (c.d. *exordium praescriptionis*) decorra dalla data di perfezionamento del silenzio assenso.

Nella fattispecie, invero, a seguito della produzione dell'integrazione documentale del 29.9.1998 o con la ulteriore produzione del 20.4.2001 la pratica era di sicuro completa. Da tale momento, ha preso a decorrere il termine di 24 mesi ex art. 35, comma 17, cit., che si è perfezionato al più tardi il 20.4.2003, con conseguente prescrizione decennale consumatasi al 20.4.2013 (ben prima, quindi, dell'emissione della nota prot. 33519 dell'1.7.2013, con cui il Comune di Modugno ha chiesto il conguaglio degli oneri).

Si osserva ancora che:

- a) il Comune non ha chiesto integrazioni documentali ulteriori rispetto alla nota del 30.6.1998, potendosi con ciò fondatamente ritenere che a seguito della relativa integrazione la pratica fosse completa;
- b) il Consiglio di Stato ha precisato che la pratica di condono deve reputarsi completa ove siano stati forniti *“gli elementi necessari a individuare l'abuso da condonare”*; non potendosi considerare preclusivi di tale effetto elementi accessori quali grafici o foto di un immobile già individuato nella sua consistenza (Sez. 26.2.2013 n. 1188).

II. Il Giudice di *prime cure* ha rigettato tale domanda svolgendo le seguenti con-

so neppure allegare una simile circostanza, che viene assunta d'ufficio dal TAR.

In virtù delle considerazioni che precedono possono censurarsi le ulteriori affermazioni del TAR. Ed invero:

- non è dato comprendere come la indicazione dei numeri civici potesse condizionare il calcolo degli oneri (rilevandosi che la successiva precisazione dell'ing. Susca si era resa necessaria a seguito della nuova numerazione dei civici adottata dal Comune di Modugno);
- le planimetrie dei locali oggetto di condono erano state già depositate con la produzione documentale del 29.9.1998 ed in triplice copia (cfr. doc. 3 della produzione del Comune di Modugno in primo grado).

Quanto alla dichiarazione in ordine alla assenza di condanne penali e di carichi pendenti, si rileva che questa era già stata ritualmente allegata dall'ing. Susca sempre alla produzione del settembre 1998 (ancora doc. 3 di controparte).

L'ing. Susca, in ragione del tempo trascorso, ha ritenuto *sua sponte* di rinnovare la dichiarazione l'8.4.2004.

Il TAR pare, invece, assumere, erroneamente, che nel 2004 l'ing. Susca evadesse ancora la richiesta del 1998!

Come ciò possa incidere sulla possibilità del Comune di determinare gli oneri concessori rimane assai arduo da comprendere.

In realtà il Comune – a tutto concedere – già dal 20.4.2001 era nelle condizioni di determinare gli oneri concessori, poiché in tale data aveva ricevuto (senza opporre alcun rilievo) tutta la documentazione richiesta con la nota prot. 20354 del 30.6.1998.

E' questo il momento che segna l'*exordium praescriptionis*, proprio perché, al massimo, da tale momento il Comune era nelle condizioni di operare i conteggi e far valere l'eventuale diritto al conguaglio.

Il termine decennale della prescrizione ordinaria si è, pertanto, consumato nell'aprile del 2011, ben prima quindi che pervenisse la nota prot. 33519

dell'1.7.2013 recante la richiesta di conguaglio degli oneri.

Secondo ampio filone giurisprudenziale (di cui è espressione Cons. Stato, Sez. V, 12.3.2012, n. 1364 e TAR Puglia, Lecce, Sez. III 7.7.2008, n. 2061) la presentazione della domanda (con le eventuali integrazioni richieste dal Comune) pone l'Amministrazione nelle condizioni di quantificare gli oneri concessori e, quindi, di far valere l'eventuale diritto al conguaglio.

IV. Ferme le considerazioni che precedono, in linea strettamente gradata, deve rilevarsi che conclusione non cambia ove si ritenesse di aderire al diverso orientamento, a mente del quale solo il perfezionamento del silenzio-assenso segnerebbe il momento di avvio del termine prescrizione della pretesa ad ottenere il conguaglio degli oneri concessori.

Come già detto, infatti, già il 20.4.2001 l'odierno appellante completava la produzione della documentazione richiesta per la pratica di condono e, pertanto, al più a tale data deve ancorarsi il termine per la decorrenza del termine di 24 mesi previsto dall'art. 35, comma 17, della L. n. 47/1985.

Il titolo edilizio deve ritenersi, pertanto, formato il 20.4.2003 e da tale data decorrerebbe il termine prescrizione decennale per la richiesta di eventuale conguaglio degli oneri concessori.

Quest'ultimo termine è spirato il 20.4.2013 e, quindi, prima dell'invio della nota dell'1.6.2013 (prot. 33519) con la quale il Comune di Modugno, per la prima volta, ha chiesto il pagamento delle somme pretese quale conguaglio degli oneri concessori.

La sentenza del TAR deve essere censurata, pertanto, anche nella parte in cui ha individuato la data di decorrenza del termine per la formazione del silenzio assenso in un momento non antecedente all'aprile 2006.

*** **

Per quanto dedotto, con espressa riserva di motivi aggiunti alla completa conoscenza degli atti del procedimento,

si chiede

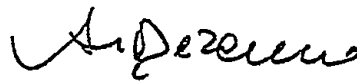
che l'Ecc.mo Consiglio di Stato adito voglia annullare e/o riformare la sentenza gravata, nei limiti dedotti con il presente appello, e per l'effetto:

- a) dichiarare estinto per intervenuta prescrizione decennale il diritto del Comune a pretendere ulteriori somme a titolo di oneri concessori in relazione alla pratica di condono sopra indicata;
- b) condannare il Comune di Modugno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.

La presente controversia ha valore indeterminabile. Il contributo unificato è dovuto nella misura di Euro 975,00.

Bari, 12 febbraio 2016

avv. Antonio Leonardo Deramo

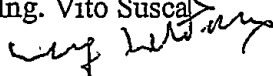


Procura Speciale:

Delego l'avv. Antonio Leonardo Deramo a rappresentarmi e difendermi nel ricorso in appello dinanzi al Consiglio di Stato di cui al presente atto avverso la sentenza del TAR di Bari, Sezione Terza, n. 1151/2015, conferendogli ogni e più ampia facoltà di legge. Eleggo domicilio, unitamente a lui, in Roma alla via Cosseria n. 2 (presso il dott. Alfredo Placidi).

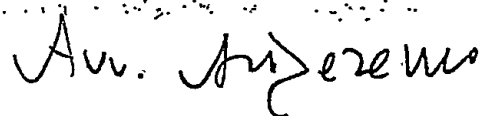
Bari, 12 febbraio 2016

F.to

Ing. Vito Susca


E' autografa

F.to

Avv. 

Relata di notifica. Bari, 16.2.2016

L'avv. Antonio L. Deramo, nella qualità di difensore dell'ing. Vito Susca, – in virtù di espressa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari ad effettuare le notificazioni a mezzo posta ai sensi dell'art. 7 e segg. Della L. 21.1.1994 n. 53 (deliberazione del 19 maggio 2010) – ha notificato copia conforme all'originale del ricorso in appello dinanzi al Consiglio di Stato in S.G., che precede, a:

1. previa iscrizione al cronologico 478 dell'apposito Registro, Comune di Modugno (Prov. di Bari), in persona del legale rappresentante pro tempore, e per esso al difensore domiciliatario avv. Cristina Carlucci domiciliata nel giudizio di primo grado presso la Segreteria del TAR di Bari alla Piazza Massari n. 6 ed ivi mediante spedizione di racc. a.r. n.

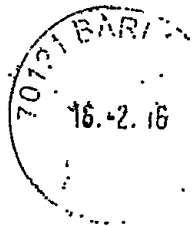
avv. Antonio L. Deramo

TIMBRO DI ACCETTAZIONE DELL'UFFICIO POSTALE DI BARI 2 – VIA QUARNARO.

2. previa iscrizione al cronologico 480 dell'apposito Registro, Comune di Modugno (Prov. di Bari), in persona del legale rappresentante pro tempore, e per esso al difensore domiciliatario avv. Cristina Carlucci domiciliata nel giudizio di primo grado in Modugno presso l'Ufficio Legale del Comune di Modugno alla Piazza del Popolo n. 16 ed ivi mediante spedizione di racc. a.r. n. 767/15586690-6

avv. Antonio L. Deramo

TIMBRO DI ACCETTAZIONE DELL'UFFICIO POSTALE DI BARI 2 – VIA QUARNARO.



Posteitaliane 16.02.2016 17:38
Euro 007 70

Postaraccomandata



100767155866906 70026

18/02/16

02 965

AG



76715586690-6

AG

76715586690-6

RACCOMANDA

SERVIZIO NOTIFICAZIONI ATTI GIUDIZIARI

A 80

Reg. Cron. 3/16

AVVOCATO AUTORIZZATO

(LEGGE 2101/1994 N. 53)

DEL CONS. ORD. AVVOCATI BAR. DEL 19/5/2010

Avv. Antonio L. Deramo

Via F. S. Abbrescia, 83/B - 70121 Bari

Tel. 080.5241434 - fax 080.5111317

(firma) *Antonio L. Deramo*

AVVERTENZE

(Art. 130 C.P.C. e art. 8 L. 20/1/1992 n. 990 modificata L. 80/05)

Il plico deve essere consegnato al destinatario o a persona con lui convivente additata alla casa, all'ufficio, all'azienda, purché non minore di 14 anni o non palesemente incapace. In caso di assenza del destinatario, di rifiuto o assenza delle suddette persone, il plico deve essere depositato lo stesso giorno presso l'Ufficio postale. L'agente postale deve dare avviso al destinatario, in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata o avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito. Dato avviso, in caso di assenza del destinatario deve essere affisso alla porta di ingresso o immesso nella cassetta della corrispondenza, l'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica o del suo eventuale difensore, l'Ufficio Notifiche, mittente, il numero cronologico e modello registrato, dall'ricevibile in alto a sinistra della busta. Trascorsi 10 giorni dalla spedizione della lettera raccomandata senza che sia stato ritirato il plico, l'AVVISO DI RICEVIMENTO DEVE ESSERE INVIATO IMMEDIATAMENTE RESITUITO AL MITTENTE con tutto la documentazione richiesta nell'apposito spazio, la indicazione, se non ritirato entro il termine di dieci giorni, il plico invoco deve essere restituito al mittente, in raccomandazione, dopo sei mesi dal deposito nell'ufficio postale con l'indicazione, non inviata entro il termine di 180 giorni.

AV. CRISTINA CARLUCCI (DIF. COMUNE DI MODUGNO)

PIO VARCHIO LEGALE DEL COMUNE DI MODUGNO

PZTA DEL POLO N° 16

40026

MODUGNO (RA)

(Tel. 0376 320 401) - A. DI RUFFALDI - MANTOVA 570 AN.